

**STUDIO SARTORE**  
**Dott. FINA GIUSEPPE**  
*Dott. Commercialista - Consulente del Lavoro*  
*Revisore Contabile*  
Via Luigi Vidimari, 54  
67051 Avezzano (Aq)  
C.F. FNI GPP 71L29 A515L  
P.I. 01560440669

Avezzano 01.05.2020

### **INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA DEL LAVORO**

Con il presente atto, stipulato tra il Consulente del Lavoro Dott. Giuseppe Fina iscritto all'ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di L'Aquila con il n° 228 (successivamente indicato "consulente") ed il Legale rappresentante del Collegio Interprovinciale dei TSRM (AQ-CH-PE-TE) C.F./P.I. 93023280667 (successivamente indicato "cliente") Dott. Angelo Di Matteo si regola un rapporto di consulenza ed assistenza nelle materie previste dagli artt. 1 e 2 della L.12 dell'11.1.1979.

Il rapporto, con l'accettazione delle parti sopra costituite, in deroga esplicita a quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 2257 c.c., si instaura per quanto attiene agli adempimenti connessi all'incarico professionale, ai sensi dell'art.17 del D.M. 15.7.92, n° 430, che prevede il regime di abbonamento annuale. Il cliente affida al Consulente l'incarico delle seguenti prestazioni professionali:

*Studio ed analisi di tutte le problematiche inerenti la "Consulenza del lavoro" dalla fase di assunzione del dipendente, durante il rapporto di lavoro ed in caso di cessazione dello stesso.*  
*Consulenza nei rapporti con tutti gli Enti ed Istituti Nazionali direttamente connessi alla "Consulenza del lavoro"*

L'incarico ha la durata fino al 31.12.2020 e si intende rinnovato tacitamente di anno in anno se non perviene disdetta al consulente da parte del cliente almeno sei mesi prima della scadenza.

Il compenso è rapportato alla prestazione richiesta e tiene conto della libera scelta del cliente di avvalersi del professionista.

E' facoltà del consulente avvalersi di uno o più collaboratori per l'esecuzione delle prestazioni.

E' dovere del cliente informare il consulente di ogni variazione inerente all'incarico conferito mediante atti scritti.

Il consulente ha la facoltà di declinare l'incarico qualora le richieste del cliente non siano conformi ai principi etici ed alle norme vigenti.

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma la rescissione non libera il cliente dall'onorare i compensi maturati e non pagati per prestazioni già eseguite e i compensi maturati e non pagati per prestazioni in corso di esecuzione con l'aggiunta degli elementi accessori quali:

- rimborsi spese analitici e forfetari
- contributi previdenziali.

E' altresì dovuto al professionista, in caso di scioglimento anticipato del contratto, la liquidazione di un compenso pari all'80% così come previsto dall'art.17 del D.M. 15.7.92, n° 430.

Iscritto al n° 228 dell'Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di L'Aquila  
Iscritto al n° 164 dell'Ordine Dottori Commercialisti di Avezzano  
Iscritto al n° 156869 dell'Istituto dei Revisori Contabili  
Via XX Settembre, 120 Avezzano (Aq) Tel. e Fax 0863/38255



**STUDIO SARTORE**

**Dott. FINA GIUSEPPE**

*Dott. Commercialista - Consulente del Lavoro*

*Revisore Contabile*

Via Luigi Vidimari, 54

67051 Avezzano (Aq)

C.F. FNI GPP 71129 A515L

P.I. 01560440669

Prima dell'emissione della parcella, o prima del pagamento dell'onorario, entrambi i contraenti devono far rilevare, qualora emerga, una differenza tra la prestazione pattuita e quella eseguita.

Il pagamento del canone annuale copre i servizi elencati nella richiesta di consulenza del cliente e verrà stabilito annualmente sulla base delle prestazioni professionali effettivamente svolte pagabili mensilmente (trimestralmente, semestralmente)

Il canone potrà subire variazioni in sede di rinnovo annuale, previo avviso al cliente.

Nel corso del rapporto potranno essere apportate variazioni atte ad integrare o sostituire parti della presente intesa.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si farà riferimento alla normativa civilistica, alla L. n° 12/79 contenente norme per la professione di Consulente del Lavoro, nonché al D.M. del Ministero di Giustizia del 15.7.92, n° 430.

L'incarico avrà validità a partire dal 01.05.2020 e si rinnoverà tacitamente salvo disdetta anticipata nei termini cui al citato decreto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CLIENTE

  
IL PRESIDENTE  
(Di Matteo Angelo)

IL CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Giuseppe Fina  
  


**ORDINE INTERPROVINCIALE  
TSRM - PSTRP  
L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo**